

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **163/1984** (ECLI:IT:COST:1984:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **05/06/1984**

Deposito del **07/06/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14783**

Atti decisi:

N. 163

ORDINANZA 5 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 del codice penale in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per

la disciplina della funzione creditizia) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal G.I. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Musso Pier Carlo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrsen.

Rilevato che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 15 aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen. in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984, n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen., sollevata, in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia") e in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con ordinanza 15 aprile 1983 del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.